

## **S T A T U T O**

### **dell'"Associazione SIMITU - per i diritti dei pazienti affetti da lesioni croniche cutanee - Onlus"**

#### **ART. 1**

##### **COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituita l'Associazione denominata "Associazione SIMITU - per i diritti dei pazienti affetti da lesioni croniche cutanee - Onlus", organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede in via Michele Pietravalle 11 - 80131 Napoli.

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### **ART. 2**

##### **SCOPI E ATTIVITA'**

L'Associazione, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera su tutto il territorio dell'Unione Europea. Lo scopo è quello di tutelare i diritti delle persone affette da lesioni croniche cutanee (LCC) e di altre patologie croniche, promuovendo iniziative idonee per facilitare l'accesso di tali cittadini ai servizi sociali e sanitari, presenti su tutto il territorio dell'Unione Europea (UE).

La SIMITU sostiene e promuove attività di tipo scientifico, sociale e in qualsiasi altra forma che si ritenesse utile per migliorare le condizioni di salute dei pazienti affetti da LCC e altre  
##

patologie croniche; qualora si rendesse necessario promuovere azioni legali a tutela di singoli o di più persone affette da tali patologie, può costituirsi parte civile in procedimenti legali nei quali si procede per gravi danni, diretti ed indiretti, causati a cittadini affetti da questo tipo di patologia.

L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si propone di operare negli ambiti:

- socio-assistenziale;
- sanitario;
- tutela e promozione dei diritti;
- attività educative.

In particolare per la realizzazione degli obiettivi associativi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione può promuovere ed organizzare congressi, conferenze, dibattiti, corsi per l'informazione, la formazione e l'aggiornamento culturale, tecnico e scientifico non solo degli operatori del settore, ma di tutti i cittadini interessati. Prevede la pubblicazione a mezzo stampa o in formato elettronico di fogli informativi su tutte le iniziative di carattere sociale, assistenziale, scientifico e di politica sanitaria o di quant'altro l'Associazione decida di promuovere.

Può sostenere progetti di ricerca di enti pubblici o privati.

##

L'Associazione può inoltre collaborare, nelle sedi opportune, con tutti i vari livelli istituzionali presenti sul territorio dell'UE, con Enti pubblici e privati, società scientifiche, associazioni socio-sanitarie ed assistenziali, organismi politici, al fine di sollecitarne l'impegno per una maggiore tutela dei diritti delle persone affette da LCC. Inoltre può stipulare accordi di partenariato con tutte le realtà associative, che perseguono i medesimi obiettivi, su tutto il territorio dell'UE. Tutti i soci, indipendentemente dal grado di responsabilità, svolgono la propria attività all'interno dell'associazione a titolo gratuito.

### **ART. 3**

#### **STRUTTURA E REGOLAMENTO**

L'Associazione sarà articolata in sezioni Regionali, in conformità del regolamento che ne disciplinerà l'attività. Ogni sezione regionale avrà un suo Presidente. Questi sarà eletto direttamente dall'assemblea regionale dei soci a scadenza quadriennale. I soci candidati a tale carica, dovranno avere obbligatoriamente il parere favorevole del Consiglio Direttivo (CD) nazionale. Il parere non è necessario nel caso si presenti un unico candidato a tale carica. L'Assemblea regionale dei soci provvede a nominare i soci delegati, nel rapporto stabilito dal regolamento. I soci

[##](#)

delegati rimarranno in carica per 1 (uno) anno. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

Le sezioni regionali avranno autonomia funzionale e organizzativa, sempre nel rispetto degli scopi statutari e delle deliberazioni adottate dal CD nazionale. Nel caso in cui una sezione regionale agisca al di fuori degli scopi statutari e/o non rispetti le decisioni adottate dal CD nazionale o il suo Presidente incorra in procedimenti legali che possono ledere la credibilità dell'Associazione, il Presidente nazionale, sentito il parere CD, potrà rimuoverlo dalla carica. Nei casi gravi, dove sono coinvolti più soci, sciogliere la sezione regionale. Verrà costituita la conferenza dei Presidenti delle sezioni regionali. L'Associazione può essere federata o confederata o affiliata con altre Associazioni, su base regionale, nazionale o internazionale, aventi caratteristiche e scopi sociali analoghi o convergenti o affini, sempre mantenendo la propria autonomia statutaria, giuridica e funzionale.

L'Associazione dovrà provvedere, entro 180 (centottanta) giorni dalla sua costituzione a dotarsi di un proprio regolamento interno che dovrà essere approvato dal CD e successivamente dall'assemblea  
##

ordinaria dei soci delegati.

Il primo presidente delle varie sezioni regionali sarà nominato direttamente dal CD e durerà in carica per 4 (quattro) anni.

#### **ART. 4**

##### **RISORSE ECONOMICHE**

L'associazione, per perseguire le proprie finalità sociali, trae le proprie risorse da:

- contributi degli associati;
- contributi di soggetti privati;
- contributi da istituzioni pubbliche e private che operano sul territorio dell'UE, contributi di organismi internazionali pubblici e privati extra UE;
- donazioni e lasciti testamentari;
- finanziamenti derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati;
- entrate derivanti da convenzioni e/o da cessioni di beni e/o servizi agli associati;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- entrate derivanti dalla gestione patrimoniale di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

#### **ART. 5**

##

## **ESERCIZIO FINANZIARIO E RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico-finanziario annuale viene predisposto a cura del Tesoriere entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio, viene verificato e valutato dal Collegio dei Revisori dei Conti, viene presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea. **E' vietata in ogni forma anche indiretta la distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione in quanto l'Associazione stessa é obbligata al relativo impiego per la realizzazione degli scopi e delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.**

### **ART. 6**

#### **MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

I soci si suddividono in: soci fondatori, soci ordinari e soci benemeriti.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Il numero degli aderenti è illimitato.

### **ART. 7**

#### **CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI**

##

Tutti i cittadini maggiorenni residenti sul territorio dell'Unione Europea senza nessun vincolo di appartenenza e indipendentemente dalle loro condizioni sociali, economiche e culturali possono chiedere l'iscrizione all'Associazione. L'ammissione a socio é regolata dalla sottoscrizione di una semplice domanda di adesione all'associazione. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci deve essere approvata dal Presidente regionale e successivamente trasmessa al Consiglio Direttivo nazionale. La mancata trasmissione dell'iscrizione al CD, di fatto rende non valida l'iscrizione.

Il Consiglio Direttivo, può decidere di rigettare una domanda di iscrizione dandone comunicazione al presidente regionale, senza esplicitare la motivazione. Questi provvederà a comunicarlo alla persona interessata. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto nell'Assemblea regionale e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi dell'Associazione.

[#p#](#)

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea nazionale dei delegati in seduta ordinaria.

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso;
- c) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- d) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- e) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- f) per procedimenti legali, a carico del socio, che possono ledere la credibilità dell'Associazione.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta o in posta elettronica certificata all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **ART. 8**

#### **DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

##



Tutti i soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea regionale con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

## **ART. 9**

### **ORGANI DI GOVERNO**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei delegati (ordinaria e straordinaria);
  - il Consiglio Direttivo (CD);
- ##

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- la conferenza dei Presidenti regionali.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione. I Soci possono ricoprire una sola carica associativa.

## **ART. 10**

### **ASSEMBLEA**

L'Assemblea dei delegati é l'organo sovrano dell'Associazione, é composta da tutti i soci delegati provenienti dalle singole regioni. Il rapporto soci - numeri dei delegati sarà definito in sede di regolamento dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria dei delegati indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno il 40%  
##

(quaranta per cento) dei membri del Consiglio Direttivo o quattro presidenti regionali, ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o posta elettronica certificata, da recapitarsi ai soci delegati almeno trenta giorni prima della data della riunione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i soci delegati e l'intero Consiglio Direttivo. L'Assemblea regolarmente convocata é valida qualunque sia il numero dei presenti e le delibere sono prese a maggioranza semplice dei voti rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno  
##

la metà più uno dei presenti e per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati. Non sono validi i voti per delega.

#### **ART. 11**

##### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo (CD) è formato da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a sedici, nominati dall'Assemblea dei delegati fra i soci iscritti all'Associazione. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea dei delegati che ne delibera l'eventuale ratifica. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

##

Il Consiglio nomina, tra componenti del Consiglio Direttivo un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Al Consiglio Direttivo spetta, inoltre il compito di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- esprimere eventuale parere negativo in ordine all'ammissione di un socio;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci trasmessi dalle sezioni regionali per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio e stabilire il numero di delegati che spetta ad ogni sezione regionale;
- sottoporre all'Assemblea dei delegati, per l'approvazione, il bilancio consuntivo;

##

- nominare al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci delegati.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Tesoriere predispose il bilancio consuntivo che, a cura del Consiglio Direttivo, sarà sottoposto all'Assemblea dei delegati; tiene la contabilità e la cassa e sovrintende i servizi amministrativi.

I soci fondatori sono membri permanenti del Consiglio Direttivo.

I soci fondatori possono rinunciare a tale incarico trasmettendo la propria decisione tramite raccomandata o posta certificata al presidente nazionale.

Il primo Consiglio Direttivo é nominato con l'atto costitutivo e resterà in carica per 4 (quattro) anni.

#### **PRESIDENTE**

Il Presidente è un Socio Ordinario Eletto direttamente dal Consiglio Direttivo fra i Consiglieri e dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

#p#

Il Presidente in carica rappresenta legalmente l'Associazione e la dirige in tutte le attività; si avvale della collaborazione del Segretario che egli ha facoltà di scegliere nell'ambito del CD. Il Segretario dura in carica quattro anni.

Il Presidente, per ogni questione di natura finanziaria relativa all'Associazione, si avvale del Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri del CD, su indicazione del Presidente. Il Tesoriere dura in carica quattro anni.

Su indicazione del Presidente, viene nominato dal CD, tra i suoi componenti, il Vice-Presidente. Il Vice-Presidente dura in carica quattro anni.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 (venti) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha, inoltre, la facoltà di delegare ad altri membri del CD specifiche funzioni.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente. Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Il primo Presidente eletto rimarrà in carica per 4 (quattro) anni.

#### **ART. 12**

##

## **IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE**

Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dal CD tra i suoi componenti, su indicazione del Presidente. Questi in caso di grave inadempienza può chiedere al CD la revoca dell'incarico. Queste cariche sono incompatibili con qualsiasi altra carica associativa.

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere. Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il rendiconto consuntivo e quello preventivo da sottoporre al CD accompagnandoli da apposita relazione.

Il primo segretario ed il primo tesoriere rimarranno in carica per 4 (quattro) anni.

## **ART. 13**

##



## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo con i seguenti compiti:

- a) esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- b) controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture predisponendo una relazione al rendiconto consuntivo da presentare all'Assemblea che approva il documento.

Esso è composto da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea dei delegati come segue:

- due effettivi scelti tra i soci dell'Associazione;
- uno effettivo scelto tra Professionisti esterni regolarmente iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

Esso nomina il proprio Presidente e dura in carica per quattro anni.

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito  
##

verbale che verrà archiviato a cura del Segretario dell'Associazione.

Il primo Collegio dei Revisori dei Conti sarà nominato dal CD e rimarrà in carica per 4 (quattro) anni.

#### **ART. 14**

##### **CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI REGIONALI**

La conferenza dei Presidenti delle sezioni regionali è presieduta dal Presidente nazionale dell'Associazione. Alla conferenza spetta il compito di coordinare su base regionale le iniziative di rilievo sociale e politico che l'Associazione a livello nazionale deciderà di adottare. Questo anche in considerazione del sistema federalistico in cui è articolata la legislazione italiana nel settore socio-sanitario.

#### **ART. 15**

##### **CONSULENTI**

Il CD per il raggiungimento dei suoi obiettivi statutari può nominare consulenti esterni e/o stipulare convenzioni con società che operano in specifici settori, commerciali o non, esclusivamente per il raggiungimento degli scopi statutari.

Le sezioni regionali non possono avvalersi di consulenti esterni o convenzionarsi con società che operano in specifici settori, commerciali o non, senza il parere vincolante del CD nazionale.

##

## ART. 16

### SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio della stessa verrà devoluto ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità sentiti gli organismi di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## ART. 17

### NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano in quanto compatibili tutte le norme che regolano le Associazioni di diritto privato.

### NORME TRANSITORIE

1) Solo ed esclusivamente nei primi 2 (due) anni di attività, l'approvazione del regolamento interno e sue eventuali modifiche non necessitano, per entrare in vigore, del voto dell'Assemblea Nazionale dei delegati.

2) Solo ed esclusivamente nei primi 4 (quattro) anni di attività, il CD può provvedere, mediante il sistema della coptazione, ad aumentare il numero dei suoi componenti sino al tetto massimo stabilito dal presente statuto.

3) Indipendentemente dal tempo del loro ingresso tutti i membri del Consiglio Direttivo ed il suo Presidente decadono  
##

improrogabilmente dopo quattro anni dalla nomina del primo  
Presidente.

4) Il Consiglio Direttivo determina, in maniera esclusiva, solo  
la prima quota Associativa.

5) In assenza di una sezione regionale regolarmente costituita,  
il cittadino può chiedere l'adesione indirizzando la richiesta  
presso la sede legale dell'Associazione.

6) Il primo esercizio finanziario si chiude il **31 dicembre 2012.**